

TAR Sicilia, Sezione Catania - Sentenza 03/02/2003 n. 172  
legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.6

Il potere di controllo attribuito dalla legge all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in tema di qualificazione non solo comprende per esplicita previsione normativa il potere di verifica dell'esistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla SOA nonché quello di revoca dell'autorizzazione medesima, ma deve essere inteso anche come potere di accertamento della regolarità della funzione autorizzata, potere il cui esercizio è idoneo ad incidere sia sull'esistenza dei singoli organismi di attestazione (con rilascio e revoca dell'autorizzazione) sia, conseguentemente, sulla validità degli atti da essi posti in essere, con riferimento alle attestazioni rilasciate dalle SOA. I compiti di controllo attribuiti all'Autorità in tema di qualificazione si estrinsecano nel potere di vigilanza, anche dopo il rilascio, sull'attività di qualificazione e sulla presenza in capo alle SOA dei requisiti tecnico-giuridici previsti dalla legge sul rispetto delle condizioni previste dalla legge e dal regolamento, e ricomprendono anche il potere dell'Autorità di incidere sulle attestazioni (riducendole o invalidandole) rilasciate alle imprese dalle SOA. Considerato che l'Autorità, a prescindere da una richiesta di parte, provvede alla verifica a campione di un determinato numero di attestazioni, con la conseguente possibilità di modificare o revocare l'attestazione, è in re ipsa che l'Autorità può, a maggior ragione, anche nel caso di procedimento avviato su istanza di parte e qualora ne ricorrano le condizioni, adottare provvedimenti che incidano sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, riducendole o annullandole.